

Foglio informativo n. 145/020. Finanziamenti a Medio/Lungo Termine alle Imprese finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia. Finanziamento Fotovoltaico.

Informazioni sulla banca.

Banco di Napoli S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Toledo, 177 - 80132 Napoli.

Tel.: 800.303.306 (Privati), 800.343.034 (Piccole Imprese), 800.714.714 (Imprese).

Sito internet: www.bancodinapoli.it.

Iscritta all'Albo delle Banche al n° 5555.

Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo Gruppi Bancari.

Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli, Codice Fiscale Partita IVA 04485191219.

Codice ABI 1010.8.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza:

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

Che cos'è un Finanziamento a Medio/Lungo Termine.

E' un finanziamento destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese.

La durata è sempre superiore a 18 mesi sino ad un massimo, di norma, di 15 anni.

Il finanziamento può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

L'impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

Finanziamento Fotovoltaico: caratteristiche e rischi.

A cosa serve: è un finanziamento a medio - lungo termine destinato a sostenere la progettazione, realizzazione e installazione di impianti di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici.

Finanziamento Fotovoltaico è sempre assistito dalla cessione del credito derivante dalla concessione (da parte del **GSE (Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.)** delle tariffe incentivanti previste dalla normativa di riferimento.

I progetti, di norma, devono avere una durata non superiore ai 12 mesi a partire dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento.

Il finanziamento può essere concesso, di norma, fino all'80% degli investimenti documentati (IVA esclusa).

A chi si rivolge: è rivolto esclusivamente a **clienti "non consumatori"** per i quali i ricavi ottenibili dagli impianti energetici non siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall'attività tipica aziendale.

Tipologie di finanziamento erogate: Finanziamento Fotovoltaico può essere richiesto con tre varianti:

- **Finanziamento a tasso variabile.**

Prevede che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento.

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

- **Finanziamento a tasso fisso.**

Prevede che il tasso di interesse rimanga fisso per tutta la durata del finanziamento.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile alle imprese che vogliono essere certe, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

- **Finanziamento con erogazioni a stato avanzamento lavori (s.a.l.).**

L'erogazione avviene di norma in tre quote in funzione degli impegni di spesa e dello stato di avanzamento del programma di investimento. Con l'erogazione a saldo, che avviene al completamento dei lavori, il finanziamento viene messo in ammortamento. Con questa modalità di erogazione, la cessione del credito GSE è materialmente acquisibile solo successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico ed all'erogazione del mutuo; nel contratto di finanziamento è pertanto indicato un termine entro il quale l'impresa si impegna a provvedere alla cessione del credito e a presentare la polizza assicurativa "all risk", pena la facoltà della Banca di risolvere il contratto.

Nel periodo di erogazioni a stato avanzamento lavori vengono corrisposti solo interessi; il tasso applicato è sempre variabile in funzione dell'Euribor base 360 a 6 mesi (aggiornato mensilmente rilevando il valore dell'Euribor il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente) più lo spread. Gli interessi vengono liquidati semestralmente alle scadenze fisse del 30/6 e 31/12 e rappresentano, quindi, la somma degli interessi di ciascun mese calcolati come descritto sopra.

Nel periodo di ammortamento il tasso può essere **fisso** o **variabile** ed il rimborso avviene mediante pagamento posticipato di rate comprensive di capitale ed interesse a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della stipula dell'atto di erogazione finale con messa in ammortamento.

Conto corrente: Per l'erogazione del finanziamento il Cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la banca erogante, ad eccezione delle microimprese, identificate secondo quanto previsto al D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 (Titolo III, Capo I, Art. 18: "...omissis d-bis) "microimprese": entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; omissis.."). In tali casi, l'erogazione del finanziamento potrà avvenire mediante accredito su conto corrente presso la Banca erogante o presso altra banca o per cassa. Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento potrà avvenire esclusivamente mediante addebito su conto corrente intestato al cliente presso la Banca erogante o presso altra banca.

Inoltre il Cliente deve essere titolare di un altro conto corrente presso la banca erogante, con funzione di garanzia, specificamente finalizzato alla canalizzazione degli accrediti da parte del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.) a fronte della cessione dei crediti (a favore della banca) derivanti dalla concessione delle tariffe incentivanti previste dalla normativa di riferimento. Qualora il Cliente sia una microimpresa tale conto corrente è gratuito.

Caratteristiche comuni.

Modalità di calcolo degli interessi: Gli interessi vengono conteggiati, per tutta la durata del finanziamento, utilizzando un tasso variabile, in funzione di quanto previsto dal contratto oppure un tasso fisso che non varia per tutta la durata del finanziamento

Al riguardo si sottolinea che l'indennizzo dovuto alla Banca in caso di **estinzione anticipata** del finanziamento prevede una modalità di calcolo diversa tra le due tipologie di tasso di interesse scelte (tasso variabile e tasso fisso) come indicato nelle condizioni economiche.

Garanzie: il finanziamento deve sempre essere assistito dalla **cessione integrale del credito, notificata ed accettata da parte del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.)**, derivante dalla concessione alla parte mutuataria delle tariffe incentivanti previste dalla normativa di riferimento.

L'atto di cessione del credito deve essere stipulato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. Con le stesse modalità, alla scadenza finale del finanziamento o in caso di sua estinzione anticipata, si dovrà stipulare un atto di cessione "inverso" (definito dal GSE "Atto di retrocessione") con il quale la Banca retrocederà all'impresa il credito di cui era divenuta beneficiaria.

L'Impresa è sempre tenuta a stipulare **un'assicurazione "all risk"** sull'impianto fotovoltaico contro i danni diretti (fulmine, incendi, furto, ecc.) e indiretti (fermo impianti per danni assicurati). La polizza può essere sottoscritta presso una Primaria Compagnia di Assicurazione.

Le polizze dovranno essere vincolate a favore della Banca e depositate presso la medesima per tutta la durata dell'operazione.

La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Il Cliente è tenuto ad **assicurare** contro i danni causati da incendio, scoppio, **fulmine l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca o i beni oggetto di privilegio** per tutta la durata del finanziamento. La polizza può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di Assicurazione. I contenuti e i requisiti delle coperture assicurative sono riepilogati nel "Fascicolo Informativo" della polizza che il cliente può richiedere alla Compagnia di Assicurazione. La polizza deve coprire il costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile ipotecato o dei beni oggetto di privilegi e deve essere **vincolata a favore della Banca e depositata presso la medesima** per tutta la durata del finanziamento.

Modalità di rimborso: Il rimborso del prestito può avvenire in base al **Piano di ammortamento "Francese"** o al **Piano di ammortamento "Italiano"** con il **pagamento di rate composte da una quota a rimborso del capitale ed una quota a rimborso di interessi** e con **periodicità trimestrale**.

Rischi di Finanziamento Fotovoltaico.

- **Finanziamento a tasso variabile.**

Il rischio principale è legato alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale con conseguente aumento dell'importo delle rate.

- **Finanziamento a tasso fisso.**

Il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

Inoltre, in caso di estinzione anticipata del finanziamento l'indennizzo dovuto alla Banca è maggiore rispetto a quello previsto per i finanziamenti a tasso variabile (come indicato nelle condizioni economiche).

Condizioni economiche.

Quanto può costare Finanziamento Fotovoltaico.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).

Il tasso è calcolato sulla base dell'anno civile (365 giorni) su un finanziamento di durata 15 anni, senza preammortamento, e di importo di € 1.000.000,00, sia con l'ipotesi di garanzia ipotecaria sia senza garanzia ipotecaria.

Sono state considerate le spese di istruttoria, invio avviso scadenza e/o quietanza di pagamento, invio comunicazioni di legge, Imposta sostitutiva¹, Conto corrente²

¹ L'imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell'aliquota pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente pari allo 0,25%).

² € 204,00, comprensivi, ipotizzando la rendicontazione online, delle spese per conteggio interessi e competenze, del minimo per spese registrazione di ogni operazione e dell'imposta di bollo, per nr. 2 c/c.

Rata Trimestrale.		
Tasso Variabile¹ – Ammortamento italiano.		
• con garanzia ipotecaria	TAN 7,222%	TAEG: 7,942%
• senza garanzia ipotecaria	TAN 9,222%	TAEG: 10,213%
Tasso Variabile – Ammortamento Francese.		
• con garanzia ipotecaria	TAN 7,222%	TAEG: 7,870%
• senza garanzia ipotecaria	TAN 9,222%	TAEG: 10,022%
Tasso Fisso – Ammortamento Francese		
• con garanzia ipotecaria	TAN 9,420%	TAEG: 10,237%

¹ Il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso Euribor 3 mesi rilevato il 27/06/2013.

• senza garanzia ipotecaria	TAN 11,420%	TAEG: 12,427%
-----------------------------	-----------------------	----------------------

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto, le spese per la polizza "all risk" sull'impianto fotovoltaico e, in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l'iscrizione dell'ipoteca/privilegio e il premio della polizza contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tali tipologie di polizze non sono distribuite dalla Banca.

Vanno altresì considerate le spese, secondo il tariffario del professionista, per la valutazione dei beni immobili offerti in garanzia qualora la banca si avvalga di Periti esterni incaricati dalla stessa.

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

Dettaglio condizioni economiche.

	Tasso Fisso	Tasso Variabile
Importo Massimo finanziabile	Il finanziamento può essere concesso, di norma, fino all'80% degli investimenti documentati (IVA esclusa) con un minimo di € 75.000,00 e un massimo di € 2.000.000,00	
Durata	Minimo: 3 anni Massimo: 15 anni comprendendo l'eventuale periodo di preammortamento. (La durata massima del periodo di erogazione a s.a.l. non può eccedere i 12 mesi ed è compresa nella durata complessiva del finanziamento) Nel caso il finanziamento venga erogato in unica soluzione (ad investimenti effettuati) nella durata complessiva del finanziamento è ricompreso un periodo di preammortamento della durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi.	
Tassi.		
Tasso di interesse nominale annuo	Parametro di determinazione + spread	Parametro di indicizzazione + spread
Parametro di determinazione /indicizzazione	Euroirs lettera, stessa durata del finanziamento, rilevato il primo giorno lavorativo precedente la stipula del contratto su "Il Sole 24 Ore" (ovvero l'ultimo disponibile).	Euribor base 360 a 3 mesi rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata.
Spread	Finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria: Tasso Fisso e Variabile <ul style="list-style-type: none"> • massimo 7,00%. Finanziamenti senza garanzia ipotecaria: Tasso Fisso e Variabile <ul style="list-style-type: none"> • massimo 9,00%. 	
Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso di interesse nominale annuo	Uguale al tasso di interesse nominale annuo
Tasso di interesse nominale annuo sulle erogazioni a s.a.l. (stato avanzamento lavori)	Non previsto	Euribor base 360 a 6 mesi, rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario antecedente la decorrenza di ogni mese di utilizzo delle erogazioni stesse, maggiorate di uno spread massimo del 6,50%. Gli interessi vengono liquidati semestralmente alle scadenze fisse del 30/6 e 31/12 e rappresentano, quindi, la somma degli interessi di ciascun mese calcolati come descritto sopra.
Tasso di mora	Tasso contrattuale (come sopra determinato) pro-tempore vigente + 2,00 punti percentuali.	
Spese.		
Spese per la stipula del contratto.		
Istruttoria.	2,00% sull'importo richiesto, con un minimo di € 1.000,00.	
Perizia tecnica.	Per i casi di perizia esterna si rimanda alla sezione Altre Spese da Sostenere.	
Abbandono domanda di finanziamento.	2,00% sull'importo della domanda, con un minimo di € 1.000,00.	
Mancato utilizzo del finanziamento	0,20% della differenza tra la somma originariamente prevista nel contratto preliminare e quella complessivamente erogata (solo in caso di erogazioni a stato avanzamento lavori)	

	Tasso Fisso	Tasso Variabile															
Spese per la gestione del rapporto.																	
Invio comunicazioni:																	
Costo emissione comunicazioni di legge cartacea	€ 0,70 per invio.	€ 0,70 per invio.															
Costo emissione comunicazioni di legge on-line	€ 0,00. La rendicontazione on-line è disponibile solo per i titolari di contratti che prevedono questo servizio																
Avviso cartaceo di scadenza e/o quietanza di pagamento	Rata trimestrale: € 2,25	Rata trimestrale: € 2,25															
Avviso on-line di scadenza e/o quietanza di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> Rata trimestrale: € 1,75 Rata semestrale: € 3,00 La rendicontazione on-line è disponibile solo per i titolari di contratti che prevedono questo servizio																
Estinzione anticipata	Finanziamenti sino a € 500.000,00: il compenso viene determinato sulla base di percentuali sul capitale estinto anticipatamente rapportate al periodo in cui avviene l'estinzione ed alla durata complessiva del finanziamento stesso:	1,00% del capitale estinto anticipatamente															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata originaria</th> <th>Rimborso entro il 50% della durata originaria</th> <th>Rimborso oltre il 50% della durata originaria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 5 anni</td> <td>3%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Fino a 7 anni</td> <td>4%</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Fino a 10 anni</td> <td>5,5%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Fino a 15 anni</td> <td>8,5%</td> <td>5,5%</td> </tr> </tbody> </table>	Durata originaria	Rimborso entro il 50% della durata originaria	Rimborso oltre il 50% della durata originaria	Fino a 5 anni	3%	2%	Fino a 7 anni	4%	3%	Fino a 10 anni	5,5%	4%	Fino a 15 anni	8,5%	5,5%	
Durata originaria	Rimborso entro il 50% della durata originaria	Rimborso oltre il 50% della durata originaria															
Fino a 5 anni	3%	2%															
Fino a 7 anni	4%	3%															
Fino a 10 anni	5,5%	4%															
Fino a 15 anni	8,5%	5,5%															
	Finanziamenti oltre € 500.000,00: (importo calcolato sulla base della Clausola finanziaria): il compenso sarà pari al valore attuale delle differenze, se positive, fra le rate che la banca avrebbe percepito se il finanziamento non fosse stato estinto anticipatamente e le corrispondenti rate di un teorico finanziamento, detto di reimpiego, avente le medesime caratteristiche di importo, di durata e di modalità di rimborso della residua parte del finanziamento da estinguere. Il tasso applicato ad ogni rata del finanziamento di reimpiego ed utilizzato per l'attualizzazione sarà:																
	<ul style="list-style-type: none"> Pari all'Euroirs 6 mesi, diffuso sul circuito Reuters con riferimento alle ore 11 antimeridiane di Francoforte (oppure sul circuito telematico Bridge Telerate con riferimento alle ore 11 antimeridiane di Londra in assenza di rilevazione sul circuito Reuters) quotato per una durata pari alla vita media residua del finanziamento da estinguere e rilevato il 10^o giorno lavorativo bancario antecedente la data di estinzione del finanziamento. Euribor base 360 diminuito di 1/8 punto percentuale, quotato per una durata pari alla vita media residua e rilevato come sopra indicato, se la vita media residua è inferiore ad un anno. 																
Variazione/ Restrizione Ipoteca	€ 180,00	€ 180,00															

	Tasso Fisso	Tasso Variabile
Accollo/Voltura Mutuo	€ 51,00	€ 51,00
Rinnovazione Ipoteca	€ 130,00 per lotto	€ 130,00 per lotto
Cancellazione Ipoteca	€ 51,00 oltre agli oneri notarili, qualora eseguita, per espressa richiesta dell'impresa, a mezzo di atto notarile (*)	
Rilascio certificato di sussistenza del credito	€ 51,00	€ 51,00
Riesame pratica già deliberata ed erogata	0,50% sull'importo del capitale residuo al momento della richiesta di riesame da parte dell'impresa, con un minimo di € 100,00, qualora la richiesta comporti istruttoria e/o atti interni/esterni della Banca.	
Spese di conto corrente(**)	Vedere paragrafo dedicato a "Servizi accessori"	
Piano di ammortamento.		
Tipo di ammortamento	Francese	Francese su 1 [^] tasso o Italiano
Tipologia di rata	Fissa	Variabile
Periodicità delle rate	Trimestrale	

(*) Occorre precisare che la cancellazione dell'ipoteca è una conseguenza automatica dell'avvenuta estinzione del mutuo. In particolare, la Banca è tenuta a trasmettere al conservatore, cioè l'ufficio pubblico dei registri immobiliari, la comunicazione di estinzione del mutuo - entro trenta giorni dalla data dell'evento - senza applicare alcun onere. Il conservatore, una volta ricevuta la comunicazione procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca.

(**) Da includere nel calcolo del TAEG nel caso in cui il conto corrente di appoggio venga aperto nei 30 giorni antecedenti la data di domanda del finanziamento.

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento.

Data.	Valore - Euribor 3 mesi.
27.06.2013	0,219%
30.05.2013	0,200%
29.04.2013	0,207%
27.03.2013	0,212%
27.02.2013	0,210%
30.01.2013	0,230%

Il parametro Euribor base 360 a 3 mesi viene rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata.

Data.	Valore - IRS durata 5 anni.	Valore - IRS durata 10 anni	Valore - IRS durata 15 anni
28.06.2013	1,28%	2,06%	2,42%
31.05.2013	0,95%	1,74%	2,18%
30.04.2013	0,75%	1,46%	1,91%
28.03.2013	0,94%	1,69%	2,11%
28.02.2013	0,95%	1,76%	2,21%
31.01.2013	1,22%	1,93%	2,29%

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata.

Finanziamento Fotovoltaico a tasso FISSO (ammortamento Francese) - per € 100.000,00 di capitale.

Durata del finanziamento.	Rata trimestrale.	
	Tasso di interesse applicato.	Importo della rata.
Con garanzia ipotecaria.		
5 anni	8,28%	€ 6.157,06
10 anni	9,06%	€ 3.827,59
15 anni	9,42%	€ 3.129,29
Senza garanzia ipotecaria.		
5 anni	10,28%	€ 6.457,21
10 anni	11,06%	€ 4.163,44
15 anni	11,42%	€ 3.501,79

Finanziamento Fotovoltaico a tasso VARIABILE (ammortamento Italiano) - per € 100.000,00 di capitale.

Durata del finanziamento.	Rata trimestrale.		
	Tasso di interesse applicato.	Importo della rata (quota capitale).	Importo della rata (quota interessi della 1 ^a rata).
Con garanzia ipotecaria.			
5 anni	7,219%	€ 5.000,00	€ 1.844,86
10 anni	7,219%	€ 2.500,00	€ 1.844,86
15 anni	7,219%	€ 1.666,67	€ 1.844,86
Senza garanzia ipotecaria.			
5 anni	9,219%	€ 5.000,00	€ 2.355,97
10 anni	9,219%	€ 2.500,00	€ 2.355,97
15 anni	9,219%	€ 1.666,67	€ 2.355,97

Viene indicata la quota interessi relativa alla 1^a rata di ammortamento; le quote capitali rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese"/"Mutui con garanzia ipotecaria", può essere consultato in filiale e sul sito internet, indicato nella sezione "Informazioni sulla banca", nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Altre spese da sostenere.

Al momento della stipula del finanziamento l'impresa può sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario
Assicurazione "all risk" sull'impianto fotovoltaico	L'Impresa é sempre tenuta a stipulare un'assicurazione "all risk" sull'impianto fotovoltaico contro i danni diretti (fulmine, incendi, furto, ecc.) e indiretti (fermo impianti per danni assicurati). La polizza può essere sottoscritta presso una Primaria Compagnia di Assicurazione. Le polizze dovranno essere vincolate a favore della Banca e depositate presso la medesima per tutta la durata dell'operazione. Si rammenta che l'impresa ha il diritto di avvalersi degli eventuali strumenti di trasparenza predisposti dalla Compagnia di Assicurazione e stabiliti secondo la Normativa di settore.
Perizia tecnica	In caso di ricorso a Periti Esterni incaricati dalla Banca, secondo il tariffario del professionista.
Accertamenti peritali successivi alla perizia iniziale	€ 206,00 per ciascun accertamento.
Onere notarile	Secondo il tariffario del professionista
Assicurazione immobile da incendio	Qualora venga richiesta una garanzia ipotecaria, l'Impresa è tenuta ad assicurare i fabbricati oggetto di garanzia contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine. La polizza può essere sottoscritta presso una Primaria Compagnia di Assicurazione. Le polizze dovranno essere vincolate a favore della Banca e depositate presso la medesima per tutta la durata dell'operazione. Annullamento del contratto assicurativo per estinzione anticipata o trasferimento del mutuo In caso di estinzione anticipata totale del finanziamento – anche a seguito di un'operazione di surroga - la garanzia relativa al fabbricato il cui finanziamento è stato estinto cessa e l'impresa, qualora abbia pagato un premio unico in via anticipata, ha diritto alla restituzione della parte di detto premio relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione del finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione, al netto delle eventuali spese amministrative previste nelle Condizioni di Assicurazione. In alternativa, l'impresa potrà richiedere il mantenimento o, se necessario, la riattivazione della garanzia relativa al fabbricato il cui finanziamento è stato estinto anticipatamente, provvedendo in tal caso a segnalare l'eventuale nuovo beneficiario del contratto con le modalità

previste nelle Condizioni di Assicurazione.

Si rammenta che l'impresa ha il diritto di avvalersi degli eventuali strumenti di trasparenza predisposti dalla Compagnia di Assicurazione e stabiliti secondo la Normativa di settore.

Imposta sostitutiva: in percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente pari allo 0,25%).

Servizi Accessori.

Conto corrente per l'erogazione del finanziamento.

Qualora il Cliente non sia già titolare di un conto corrente presso la Banca erogante o presso il sistema bancario, la Banca propone Conto ordinario per clienti non consumatori.

Che cos'è il conto corrente.

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, assegni, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Qui di seguito si riepilogano i costi del Conto ordinario per clienti non consumatori, connessi al solo utilizzo del finanziamento ed inclusi nel relativo calcolo del TAEG.

Spese fisse.

Gestione della liquidità.

Canone annuo	Non previsto
Numero di operazioni incluse nel canone mensile annuo	Non previsto
Spese per conteggio interessi e competenze:	
<i>se periodicità trimestrale</i>	€ 16,00
<i>se periodicità semestrale</i>	€ 32,00
<i>se periodicità annuale</i>	€ 64,00

Spese variabili.

Gestione della liquidità.

Registrazione di ogni operazione	€ 1,60, con un minimo di € 10,00 calcolate su base trimestrale a fine periodo e/o all'estinzione
Invio Estratto Conto cartaceo	€ 0,70
Invio Estratto Conto on-line	Esente. La rendicontazione on line è disponibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

Oltre a questi costi va considerata l'imposta di bollo annua di € 100,00 obbligatoria per legge.

Recesso.

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

La banca aderisce a Cambioconto di Pattichiaro, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiaro.it.

Tempi massimi di chiusura del rapporto.

In caso di recesso della banca, con preavviso al cliente di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno.
In caso di recesso del cliente, con preavviso alla banca di 3 giorni.

Il saldo del conto è messo a disposizione del cliente al netto degli importi relativi alle operazioni addebitabili sul conto già effettuate dal cliente (con assegni, carte di pagamento o con altra modalità).

Avvertenze.

Per le condizioni economiche relative al servizio "Copia documentazione" si veda il Foglio Informativo "Servizi vari" disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

Estinzione anticipata, portabilità e reclami.

Estinzione anticipata.

Il cliente può scegliere di estinguere anticipatamente tutto o in parte il finanziamento pagando alla Banca un compenso contrattualmente pattuito e diversificato a seconda che il tasso scelto sia fisso o variabile. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento.

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall'art. 1, comma 1, lettera t del D.Lgs. 27/1/2010 nr. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Recesso.

E' in facoltà della Banca risolvere il contratto qualora il mutuatario, nel termine fissato, non adempia agli obblighi contrattuali fissati per l'erogazione del mutuo. E' comunque in facoltà della Banca di non erogare il mutuo riscontrando il venir ad esistenza di eventi che, se conosciuti, avrebbero portato la Banca a non stipulare il contratto di mutuo.

La Banca può, in alternativa alla pronuncia della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. con conseguente obbligo di rimborso anticipato del mutuo, nei casi previsti dalla legge e nei seguenti altri casi:

- mancato pagamento, anche solamente parziale, di qualsiasi importo dovuto per centottanta giorni dalla scadenza o del minor termine contrattualmente fissato;
- abbandono, sospensione, esecuzione non conforme alle previsioni o mancata ultimazione nei termini del programma finanziato; utilizzo totale o parziale delle somme ricevute a mutuo per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;
- mancata segnalazione di debiti per imposte o tasse di qualsiasi specie, aventi prelazione sul credito della Banca;
- mancata segnalazione di incendio o altro sinistro nei beni ipotecati o finanziati;
- quando non sia fornito supplemento di garanzia nei casi previsti agli art. 1186 e 2743 c.c. ovvero quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno;
- qualora non sia mantenuta in vigore l'assicurazione dei beni ipotecati per tutta la durata del mutuo per valore congruo e con vincolo a favore della Banca;
- quando il mutuatario o l'eventuale garante siano dichiarati falliti o sottoposti a procedure concorsuali o ad azioni esecutive; quando il patrimonio del mutuatario o dei garanti sia aggredito da terzi con atti idonei ad intaccarne la consistenza;
- quando il patrimonio dichiarato ai fini della concessione del mutuo diminuisca in forza di atti dispositivi (inclusa la costituzione di patrimoni destinati ed equiparata la stipulazione di finanziamenti destinati ex art. 2447 bis ss. cod. civ.) compiuti dal mutuatario, dal garante o dagli aventi causa, salvo nuovo accordo (eventualmente comportante anche il rilascio di garanzie) ripristinatorio delle condizioni di affidabilità del mutuatario;
- in caso di mancato adempimento anche di uno solo dei seguenti obblighi: comunicazioni circa l'esistenza di azioni giudiziali e di modificazioni dello stato patrimoniale, manutenzione dei beni, cessione di beni senza accollo del mutuo, comunicazioni riguardanti significative variazioni negative della situazione dichiarata per il mutuo e delle deliberazioni riguardanti patrimoni o finanziamenti destinati, modificazione sostanziale dell'oggetto sociale/attività dichiarata come principale;

- in caso di mancato adempimento anche di uno solo dei seguenti obblighi, salvo che vi sia posto rimedio entro il nuovo termine - non inferiore a trenta giorni - fissato dalla Banca con specifica richiesta scritta: consenso ad accertamenti su beni finanziati/cauzionali, informativa periodica, obblighi per conto di garanti;

Inoltre, nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo rivesta la forma dell'atto pubblico, il mutuatario, con spese a suo carico, si obbliga – compatibilmente con il contenuto del contratto stesso – a:

- produrre copia in forma esecutiva del contratto e originale del duplo della nota d'iscrizione;
- comprovare: la piena proprietà e disponibilità degli immobili ipotecati, la loro libertà da formalità pregiudizievoli; la validità, efficacia e priorità dell'ipoteca, la propria piena capacità di agire e di disporre nonché quella del terzo datore di ipoteca;
- provvedere all'assicurazione contro i danni degli incendi per i fabbricati ipotecati;
- produrre ogni altro documento richiesto a corredo della pratica.

L'inadempimento di detti obblighi ed il sequestro o pignoramento dell'eventuale immobile ipotecato o della eventuale somma costituita a garanzia del mutuo danno facoltà alla Banca di risolvere il contratto.

Clausole risolutive specifiche per Finanziamento Fotovoltaico.

Garanzie specifiche.

- impegno a perfezionare, non appena possibile, la cessione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione con GSE di una convenzione per la concessione di tariffe incentivanti ai sensi dei DD.MM. 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, ovvero del D.M. 19 febbraio 2007 e successive modifiche e integrazioni.
- sottoscrizione di polizza "all risk" inerente l'impianto oggetto del Progetto, ininterrottamente per tutta la durata del mutuo, debitamente vincolata a favore della Banca.
- In caso di mancato adempimento a questi obblighi, la Banca ha la facoltà di risolvere il contratto.

Obblighi correlati allo scopo del finanziamento.

- rispettare la finalizzazione del mutuo come definita in contratto;
- realizzare integralmente il Progetto ed osservare le prescrizioni sia tecniche che temporali previste per la realizzazione del Progetto;
- dichiarare formalizzazione di obbligazioni di spesa per la realizzazione del Progetto pari al 50% del costo dello stesso, la disponibilità di tutte le concessioni / autorizzazioni necessarie, la regolare prosecuzione del Progetto e l'intenzione di concluderlo nei tempi e con le modalità previsti;
- dichiarare la formalizzazione di obbligazioni di spesa per la realizzazione del Progetto pari al 100% del costo dello stesso, l'effettuazione di pagamenti per la realizzazione del Progetto pari al 50% del costo dello stesso, la regolare prosecuzione del Progetto e l'intenzione di concluderlo nei tempi e con le modalità previsti;
- presentare alla Banca entro 2 mesi dalla data indicata in contratto e prevista per il completamento del Progetto dichiarazione recante descrizione del Progetto realizzato ed attestazione del completamento dello stesso, unitamente all'elenco delle fatture di spesa;
- non richiedere – e, se già richiesti, non incassare – contributi pubblici relativi al Progetto in misura tale da impedire l'ottenimento delle tariffe incentivanti da parte di GSE, facendo così venir meno la possibilità di costituire la garanzia contrattualmente prevista;
- consentire alla Banca visite, ispezioni, verifiche ed acquisizione di documenti relativamente alla realizzazione del Progetto.

In caso di inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi, la Banca avrà facoltà di risoluzione del mutuo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Inoltre, in caso di realizzazione parziale del Progetto o di costo consuntivo inferiore a quello preventivamente stimato, la Banca ha facoltà di risolvere il mutuo, senza corresponsione del compenso di estinzione anticipata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto.

10 giorni lavorativi.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a **Assistenza Clienti e Reclami Banco Napoli - presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO**, o inviata per posta elettronica alla casella **assistenza.reclami.bdn@intesasanpaolo.com**, o a mezzo fax al numero **011/0937350**, o consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua

competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto, il Cliente e la Banca, nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione Reclami, ricorsi e conciliazione del Documento sui principali diritti del Cliente, a disposizione presso tutte le Filiali e sul sito internet della Banca.

Legenda.

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Euribor (Euro interbank offered rate)	Tasso di interesse, applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.
Imposta sostitutiva	Imposta dovuta sui finanziamenti a medio lungo termine in luogo dell'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
IRS	È il tasso interbancario medio al quale le banche operanti nell'Unione Europea stipulano swap a copertura del rischio di interesse. E' diffuso giornalmente dalla European Banking Federation.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Microimprese	Entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) /Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Periodo di preammortamento	Il preammortamento è il periodo che intercorre tra l'erogazione (unica o finale) del finanziamento e l'inizio del suo ammortamento. In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale finanziato, ma semplicemente la corresponsione degli interessi calcolati al tasso contrattualmente stabilito per tale periodo, alle scadenze contrattualmente previste.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile o di beni registrati da ipotecare e/o dei beni mobili da sottoporre a privilegio mobiliare ovvero valutazione tecnologica del progetto da finanziare.
Piano di ammortamento	Il rimborso dell'importo erogato si sviluppa nel tempo secondo un piano, detto ammortamento, che esplicita in modo dettagliato importi da versare e tempi da rispettare nel pagamento delle rate, lungo tutta la durata del contratto.
Piano di ammortamento "Francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "Francese su 1° tasso"	Nel caso di finanziamenti a tasso variabile, la quota di capitale da rimborsare per ciascuna rata viene determinata secondo la formula matematica nota come metodo "Francese", utilizzando il primo tasso applicato al finanziamento. Tale formula comporta che la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata aumenti nel corso della durata del finanziamento e che la quota di interessi, nel caso che il tasso resti costante, diminuisca. Con questo metodo il piano di rimborso del capitale viene esattamente definito sin dal momento della stipula del contratto.
Piano di ammortamento "Italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Privilegio	Diritto reale di garanzia costituito sui beni mobili dell'impresa finanziata. Se il debitore non può più pagare

	il suo debito, il creditore può ottenere la vendita coattiva del bene.
Quietanza	Atto con il quale un soggetto mutuatario accetta il corrispettivo esonerando la Banca a qualsiasi ulteriore richiesta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata variabile	L'importo della rata non è costante, la somma tra quota capitale e quota interessi si modifica durante la vita del mutuo.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e ,quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso Marginal Lending Facility	È il tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea (e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero su " IL SOLE 24 ORE").
Voltura	Cambiamento d'intestazione del mutuo e subentro nella posizione di mutuatario.